

proposta di legge n. 12

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 6 ottobre 2015

INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI TAVOLETO NEL COMUNE DI URBINO

Signori Consiglieri,

il Comune di Tavoleto ha richiesto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 29 settembre 2015 di realizzare l'incorporazione nel Comune di Urbino, con conseguente estensione della circoscrizione del Comune di Urbino incorporante, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordino territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche).

Il Comune di Urbino, con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 30 settembre 2015, ha stabilito di inoltrare alla Giunta regionale la richiesta di adozione di una proposta di legge regionale per l'incorporazione e per la conseguente modifica della circoscrizione comunale, con mantenimento della denominazione del Comune di Urbino incorporante.

L'istituto della fusione per incorporazione di Comuni è stato recentemente disciplinato dall'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. legge Delrio), il quale dispone che il Comune incorporante mantiene la propria personalità, succedendo in tutti i rapporti giuridici al Comune incorporato; gli organi di quest'ultimo decadono, ferma restando la previsione, nello statuto del Comune incorporante, di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore delle relative comunità, come indicato anche dall'articolo 12 della l.r. 10/1995.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l.r. 10/1995, la Giunta regionale, a seguito delle deliberazioni dei Consigli comunali interessati, è tenuta ad adottare una proposta di legge da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

Acquisiti i pareri della Provincia (nel caso presente Pesaro-Urbino) e dei Consigli comunali interessati, come previsto dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 10/1995, la proposta di legge è inviata alla competente Commissione assembleare, che la trasmette, con propria relazione, al Consiglio-Assemblea legislativa regionale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 9.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, dopo che la Commissione assembleare si è espressa sulla proposta di legge, delibera sull'indizione del referendum consultivo stabilito dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 10/1995.

A seguito della trasmissione della delibera del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale fissa quindi con proprio decreto la data di effettuazione del referendum (articolo 10, comma 2, della l.r. 10/1995).

Al fine di promuovere la fusione di Comuni e la riduzione della frammentazione organizzativa

della pubblica amministrazione, l'attuale legislazione, sia statale sia regionale, prevede molteplici misure premiali in termini di contributi finanziari, agevolazioni nella gestione del patto di stabilità e priorità nell'assegnazione delle risorse economiche (si vedano, ad esempio, la l.r. 46/2013; l'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 267/2000; l'articolo 1, comma 131, della legge 56/2014; l'articolo 23, comma 1, lettera f ter), del decreto-legge 90/2014, convertito dalla legge 114/2014; l'articolo 1, comma 450, della legge 190/2014).

L'iter del procedimento legislativo sopra descritto merita dunque una sollecita definizione, considerato che la fusione è stata chiesta dai Comuni per addivenire a una semplificazione organizzativa da cui deriveranno un miglioramento dell'efficienza dei servizi e maggiori opportunità di accesso ai contributi pubblici e di sblocco di risorse comunali vincolate dal patto di stabilità, che potranno essere utilmente destinate a investimenti per lo sviluppo sociale ed economico delle collettività locali.

La presente proposta di legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 prevede l'incorporazione del Comune di Tavoleto nel Comune di Urbino, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

L'articolo 2 assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi dopo la fusione per incorporazione e demanda allo statuto del Comune di Urbino la possibilità di istituire il Municipio di Tavoleto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 95/2012 (inserito dall'articolo 1, comma 118 bis, della legge 56/2014, a sua volta introdotto dall'articolo 23, comma 1, lettera f ter), del decreto-legge 90/2014), e degli articoli 3, comma 2, e 12, comma 2, della l.r. 10/1995.

L'articolo 3 disciplina la successione del nuovo Comune nelle funzioni e nei rapporti giuridici pendenti.

L'articolo 4 stabilisce il riconoscimento di priorità per il Comune incorporante in sede di programmazione del patto di stabilità regionale e del riparto delle risorse economiche destinate ai Comuni.

L'articolo 5 detta le norme necessarie ad assicurare la continuità amministrativa, prevedendo in particolare la costituzione del Municipio di Tavoleto, ai sensi della richiamata normativa.

L'articolo 6 contiene la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge.

Gli articoli da 1 a 5 non hanno rilevanza finanziaria e non comportano oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 1*(Incorporazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, nella Provincia di Pesaro-Urbino il Comune di Tavoleto è incorporato nel contermine Comune di Urbino.

2. In base a quanto previsto dal comma 1, con la decorrenza ivi indicata il territorio del Comune di Urbino è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Tavoleto e di Urbino.

Art. 2*(Partecipazione e decentramento)*

1. Lo statuto del Comune di Urbino assicura lo svolgimento, dopo l'incorporazione, di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nel territorio del Comune incorporato.

2. Lo statuto del Comune di Urbino può prevedere altresì l'istituzione del municipio di Tavoleto.

3. Lo statuto e il regolamento del Comune di Urbino disciplinano l'organizzazione e le funzioni del municipio di cui al comma 2 e possono prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori del municipio le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 3*(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)*

1. Le funzioni regionali già conferite al Comune di Tavoleto sono trasferite al Comune di Urbino.

2. Il Comune di Urbino subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi al Comune incorporato e in particolare:

- a) i beni demaniali e patrimoniali del Comune di Tavoleto sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di Urbino;
- b) il personale del Comune di Tavoleto è trasferito al Comune di Urbino, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990).

Art. 4

*(Riconoscimento di priorità
per il Comune incorporante)*

1. Il Comune di Urbino, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione:

- a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
- b) è equiparato a un'Unione o associazione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative comunali.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1:

- a) il Comune di Tavoleto è estinto e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono;
- b) il territorio del Comune di Tavoleto è amministrato dagli organi in carica presso il Comune di Urbino;
- c) l'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Urbino continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di scadenza del proprio incarico.

2. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di Urbino, restano in vigore gli strumenti urbanistici del Comune di Tavoleto con riferimento all'ambito territoriale d'origine del Comune che li ha approvati.

3. Fino alla data di adeguamento dei regolamenti del Comune di Urbino, per le funzioni e i servizi destinati al territorio del Comune incorporato continuano ad applicarsi i regolamenti precedentemente vigenti adottati dal Comune di Tavoleto.

4. Dall'attuazione di questa legge non derivano oneri diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e Dirigente del servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie,

considerato che la legge non prevede oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

vista la circolare del Segretario generale prot. n. 7620 del 14 dicembre 2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

DICHIARANO

che dalla proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Incorporazione del Comune di Tavoleto nel Comune di Urbino", non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Capo di Gabinetto del Presidente
(Gabriella De Bernardis)

Il dirigente del servizio Risorse finanziarie
e politiche comunitarie
(Maria Di Bonaventura)